



## ORDINANZA MUNICIPALE

# CONCERNENTE GLI ESERCIZI PUBBLICI

*Risoluzione municipale no. 1324/2011, del 19 settembre 2011.*

Richiamati:

- gli art. 107 e 192 LOC, 23, 24, 26 e 44 RALOC;
- la Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (LEAR del 1 giugno 2010, il Regolamento di applicazione della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (RALEAR del 16 marzo 2011);
- gli articoli 40 e 51 del Regolamento Organico comunale;

**ordina:**

### **CAPITOLO I** Disposizioni generali

#### **Art. 1 Oggetto**

La presente ordinanza regola le competenze del Municipio così come quelle ad esso delegate dalla Legge e dal Regolamento cantonale sugli esercizi pubblici.

### **CAPITOLO II** Orari di apertura

#### **Art. 2 Esercizi pubblici**

1. Gli esercizi pubblici, esclusi i locali notturni, le discoteche, così come i piano bar, non possono venir aperti prima delle ore 05.00. Devono rimanere aperti almeno 8 ore al giorno, anche non consecutive e per almeno 5 giorni la settimana.
2. Al fine di garantire un minimo di esercizi pubblici aperti, il Municipio può imporre aperture superiori alle 8 ore, rispettivamente coordinare i giorni di riposo settimanale.

#### **Art. 3 Locali notturni**

I locali notturni e le discoteche non possono venire aperti prima delle ore 19.00.

#### **Art. 4 Piano bar**

I locali piano bar non possono venir aperti prima delle ore 19.00.

**CAPITOLO III**  
**Orari di chiusura****Art. 5 Esercizi pubblici**

1. Gli esercizi pubblici, esclusi i locali notturni, le discoteche, così come i piano bar, devono venir chiusi entro le ore 01.00.
2. Per il servizio all'aperto valgono anche i disposti degli art. 11 cpv. 2-3 e 22 cpv. 2 della presente ordinanza.

**Art. 6 Locali notturni, piano bar e discoteche**

1. I locali notturni devono chiudere entro le ore 04.00.
2. I piano bar, così come i locali dove l'offerta musicale è limitata alla riproduzione di musica registrata, devono chiudere entro le ore 03.00.
3. Il Municipio può concedere deroghe sino alle ore 05.00.

**CAPITOLO IV**  
**Riposo settimanale, orari e chiusura per ferie****Art. 7 Notifica**

1. Il gerente notifica entro il 1° gennaio di ogni anno:
  - a) gli orari di apertura e di chiusura;
  - b) i giorni di riposo settimanale;
  - c) i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi.
2. Eventuali modifiche devono essere comunicate al Municipio almeno con 30 giorni di anticipo.
3. In casi gravi o per necessità urgenti il gerente deve notificare la modifica temporanea d'orario alla Polizia intercomunale.

**Art. 8 Facoltà del Municipio**

1. Il Municipio può coordinare le chiusure annunciate e, se del caso, vietarle qualora il servizio alla clientela non risultasse garantito sul territorio comunale o su parte di esso.
2. Il coordinamento può essere effettuato tra diversi Comuni.

**CAPITOLO V****Deroghe****Art. 9 Definizione**

La deroga d'orario, in quanto autorizzazione di polizia, rappresenta un'autorizzazione eccezionale che non dà luogo ad alcun diritto da parte del richiedente al suo ottenimento. Essa viene accordata con effetto limitato nel tempo. Il beneficiario della stessa non può, oltre la data di scadenza, avanzare alcun diritto di priorità su altri richiedenti.

**Art. 10 Concessione**

1. Il Municipio, salvo per i locali notturni (cfr. art. 6), può concedere, di volta in volta, deroghe di orario durante occasioni straordinarie e per la durata massima di 10 giorni consecutivi.
2. Conformemente all'art. 36 LEAR, la Polizia intercomunale è competente per il rilascio di deroghe d'orario in casi urgenti.

**Art. 11 Limitazioni**

1. Salvo circostanze particolari (festività di San Silvestro, Carnevale, ecc.), non possono venir concesse deroghe d'orario oltre le ore 03.00.
2. La concessione delle deroghe può prevedere orari differenziati per il servizio interno al locale e quello all'aperto.
3. Le deroghe per servizio all'aperto non possono andare oltre le ore 01.00; restano riservate le normative concernenti le autorizzazioni per uso accresciuto dell'area pubblica, feste campestri, ecc.

**Art. 12 Tasse**

Per il rilascio di deroghe d'orario, il Municipio preleva le seguenti tasse:

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| a) locali notturni:        | CHF 50.00 per ora;                        |
| b) piano bar e discoteche: | CHF 40.00 per ora;                        |
| c) altri locali:           | CHF 30.00 per ora di deroga, ogni giorno. |

**CAPITOLO VI****Permessi speciali****Art. 13 Concessione**

In occasioni straordinarie, il Municipio può autorizzare per un periodo massimo **di 15 giorni** consecutivi, la vendita di cibi e/o bevande.

### **Art. 14 Occasioni straordinarie**

Sono considerate occasioni straordinarie l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni limitate nel tempo, quali sagre, feste, fiere e mercati, manifestazioni politiche, religiose, sportive e musicali.

### **Art. 15 Presupposti**

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato:

- a) alla stipulazione da parte dei richiedenti di un contratto di assicurazione per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile, la cui garanzia globale minima per lesioni corporali e danni materiali sia almeno di CHF 3'000'000.00 per sinistro;
- b) al rispetto delle disposizioni legali in materia di tutela della quiete e dell'ordine pubblico. A questo proposito, il Municipio può prevedere particolari limitazioni nell'autorizzazione come pure imporre misure preventive e/o disposizioni di polizia;
- c) alla presenza sul posto di un gerente in attività, responsabile della presenza delle infrastrutture igieniche, della tutela dell'igiene, della salute, della quiete, della sicurezza e del mantenimento dell'ordine.

### **Art. 16 Limitazioni**

Al fine di prevenire la violenza ed i disordini, il Municipio può vietare la vendita di bevande alcoliche così come regolarne le modalità di distribuzione, nei luoghi dove si svolgono le manifestazioni oggetto di permesso.

### **Art. 17 Tasse**

Per il rilascio di un permesso speciale è dovuta una tassa; l'ammontare sarà fissato dal Municipio, ritenuto un minimo di CHF 50.00 e un massimo di CHF 500.00 e avuto riguardo del carattere o dell'importanza della manifestazione.

## **CAPITOLO VII**

### **Ballo pubblico**

### **Art. 18 Assoggettamento**

1. L'organizzazione e la tenuta di balli pubblici occasionali deve venir notificata al Municipio con almeno 10 giorni di anticipo. Non sono considerati tali i balli organizzati in occasione di un matrimonio, di una riunione di famiglia o di natura strettamente privata.
2. E' occasionale il ballo organizzato nell'ambito di circostanze particolari limitate nel tempo, quali sagre, feste, fiere e mercati, manifestazioni politiche, religiose, sportive o musicali.

3. L'organizzazione del ballo regolarmente o in continuità in esercizi pubblici, esclusi i locali notturni e le discoteche, sottostà ad autorizzazione municipale; restano riservate le disposizioni di cui ai Capitoli II e III relative gli orari di apertura e chiusura.  
Per il rilascio dell'autorizzazione è dovuta una tassa; l'ammontare sarà fissato dal Municipio, ritenuto un minimo di CHF 20.00 e un massimo di CHF 200.00 e avuto riguardo del carattere o dell'importanza della manifestazione.

#### **Art. 19 Condizioni particolari**

Il Municipio può imporre all'organizzatore disposizioni di polizia, in particolare per la tutela della quiete e dell'ordine pubblico.

### **CAPITOLO XIII**

#### **Apparecchi da gioco e musica**

#### **Art. 20 Premessa**

1. L'uso di strumenti e apparecchi musicali, radiofonici, televisivi, da gioco e simili, non deve turbare la pubblica quiete e disturbare gli avventori, che non vi sono interessati.
2. Il gerente è responsabile della tutela della quiete e dell'ordine pubblico sia all'interno sia all'esterno del locale. A questo proposito ha l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti atti alla tutela dei valori citati.
3. I locali dell'esercizio devono essere usati esclusivamente per scopi attinenti all'attività dello stesso e formare un complesso distinto e separato dagli eventuali locali del medesimo stabile, adibiti ad altro uso (es. sala giochi). A questo proposito, l'esercizio deve esser provvisto, di regola, di una propria entrata.

#### **Art. 21 Apparecchi da gioco**

1. Conformemente alla vigente legislazione cantonale, il gerente è autorizzato ad installare nel suo esercizio al massimo due apparecchi da gioco, a meno che non disponga di una sala apposita, nel qual caso il numero degli stessi non potrà superare le quattro unità.
2. È proibita l'installazione di apparecchi da gioco all'esterno del locale.
3. Per la definizione del numero degli apparecchi, fanno stato le singole postazioni di gioco.
4. Ai minori di 14 anni, è vietato l'uso di qualsiasi apparecchio da gioco.

**Art. 22 Musica**

1. L'uso degli apparecchi e strumenti, di cui all'art. 20 cpv. 1, è possibile soltanto entro limiti sopportabili, tali da non disturbare il vicinato.
2. Dopo le ore 23.00, l'uso degli apparecchi e strumenti di cui al capoverso precedente è possibile soltanto all'interno del locale e solo se questo non provoca disturbo al vicinato. In circostanze particolari, il Municipio potrà imporre restrizioni.
3. Sono riservate le norme dell'Ordinanza municipale sulla quiete pubblica, rispettivamente del Regolamento Comunale.

**CAPITOLO IX****Tasse di cancelleria****Art. 23 Applicazione**

Per gli altri atti di sua competenza (disposizioni particolari, preavvisi, ecc.) il Municipio preleva una tassa di cancelleria.

**CAPITOLO X****Sanzioni****Art. 24 Multa**

1. Le infrazioni alla presente Ordinanza e quelle in materia di permessi speciali, di orari e periodi di apertura e chiusura, così come di deroghe d'orario, riservata la procedura per le competenze delegate (art. 86 RALEAR) e quelle di competenza del Dipartimento, sono punite dal Municipio con una multa da un minimo di CHF 100.00 a un massimo di CHF 10'000.00, giusta gli art. 147 e seguenti LOC e/o le norme della Legge di procedura per le contravvenzioni.
2. Sono punibili:
  - a) il gerente o chi lo sostituisce;
  - b) il cliente quando compie atti molesti o tali da turbare l'ordine dell'esercizio, oppure nel caso di false indicazioni per le notifiche ufficiali.
3. Al contravventore non domiciliato in Svizzera può essere chiesto un deposito cauzionale, proporzionato alla gravità dei fatti, oppure un'altra garanzia adeguata.

**Art. 25 Revoca**

Il Municipio revoca i permessi speciali e le deroghe d'orario quando:

- a) per ottenerli sono state rilasciate dichiarazioni inveritieri;
- b) gli stessi hanno provocato un perturbamento intollerabile della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica.

**CAPITOLO XI**  
**Rimedi di diritto****Art. 26 In generale**

1. Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione della decisione.
2. Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dall'intimazione della decisione.

**Art. 27 In particolare**

Contro la decisione del Municipio, in materia contravvenzionale, è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dall'intimazione della decisione.

**CAPITOLO XII**  
**Disposizioni finali****Art. 28 Entrata in vigore**

La presente ordinanza, trascorsi i termini di esposizione, entra in vigore ed abroga ogni precedente disposizione.

**PER IL MUNICIPIO****Il Sindaco****Tiziano Ponti****Il Segretario****Alberto Codiroli**

Magadino, 29 settembre 2011

M:\5. Municipio\5.10 Ordinanze\Ordinanze esercizi pubblici.DOC